

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

Seduta n. 520

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

INDICE

**Audizione del professor Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante
per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE	Pag. 3, 13, 21	* PIZZETTI	Pag. 3, 15
* BASSANINI (DS-U)	14		

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur. Intervengono il professor Francesco Pizzetti presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, il segretario generale della stessa autorità Giovanni Buttarelli, il direttore del servizio relazioni istituzionali Mario de Bernart, accompagnati dalla dottoressa Veronica Nicotra e dalla dottoressa Laura Tempestini.

Intervengono il professor Francesco Pizzetti presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, il segretario generale della stessa autorità Giovanni Buttarelli, il direttore del servizio relazioni istituzionali Mario de Bernart, accompagnati dalla dottoressa Veronica Nicotra e dalla dottoressa Laura Tempestini.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno l'indagine conoscitiva sull'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

E' oggi prevista l'audizione del professor Pizzetti, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Appena è stata perfezionata la sua nomina a presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, ci siamo subito attivati per ottenere notizie sull'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche, avendo ben presente che questa si inquadra in un ambito più complesso e più articolato, poiché la diffusione e l'utilizzo di queste nuove tecnologie hanno un notevole impatto sull'aspetto della *privacy*.

Anche in relazione al voto referendario francese, spero si possa averla nuovamente con noi per tutte le questioni che coinvolgono l'applicazione della Costituzione europea nel nostro Paese.

La ringrazio ancora per la sua presenza, per la sua puntualità e per la documentazione, relativa ai temi dell'audizione, che ha consegnato alla Commissione e le cedo immediatamente la parola.

* *PIZZETTI*. Signor Presidente, la ringrazio molto dell'opportunità che offre a me e al nuovo collegio del garante insediatosi il 18 aprile, che è composto oltre che da me, dal vice presidente Giuseppe Chiaravalloti, dall'onorevole Mauro Paissan e dall'avvocato Giuseppe Fortunato, di esporre a questa Commissione e, tramite la vostra cortesia, a tutto il Senato della Repubblica, le riflessioni, le idee, gli obiettivi che animano il nuovo garante in questa fase iniziale della sua attività.

So bene che l'audizione si inserisce in un'indagine conoscitiva di questa Commissione rivolta in particolare alle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e mi soffermerò particolarmente su tale aspetto. Mi si consenta però di richiamare, anzitutto, non solo per dovere ma per sincera convinzione, l'esempio importante di chi mi ha preceduto. Prendiamo la guida di questa autorità dopo due colleghi che, nel periodo di otto anni, hanno potuto avvantaggiarsi della guida di uno dei principali esperti in materia di *privacy*, non solo a livello nazionale, ma anche europeo e sovranazionale, come il professor Stefano Rodotà. Sono stati otto anni particolarmente importanti per questa autorità, periodo nel quale si è costruita in Italia la cultura stessa della *privacy* e si è radicata nel nostro Paese una prospettiva di particolare importanza per la società contemporanea.

Come è noto, il garante e la legge che lo istituisce danno attuazione della direttiva europea n. 46 del 1995, la quale, a livello europeo, ha fondato, attraverso una normativa complessa e molto articolata, un vero e proprio nuovo diritto delle società moderne: il diritto alla protezione dei dati personali.

Segnalo con soddisfazione al Senato, sia come cittadino, sia adempiendo ad un dovere d'ufficio, che il garante italiano, grazie al lavoro svolto in questi anni, ha costituito e costituisce un punto di riferimento a livello europeo, anche rispetto alle esperienze di altri Paesi, per la sua autorevolezza, per la completezza della disciplina che lo regola, per le attività e per l'attenzione con la quale ha tutelato nel nostro ordinamento un diritto così importante per i cittadini, quale è quello alla protezione dei dati personali.

Segnalo anche che gli otto anni di attività del garante si sono conclusi con un'opera di costruzione giuridica di particolare rilevanza, che naturalmente è dovuta al Parlamento, come legislatore delegante, e al Governo come legislatore delegato, che è culminata nel codice per la protezione dei dati personali del 2003, il quale raccoglie e mette a sistema una cospicua e corposa normativa e che nel suo complesso rappresenta un *corpus* giuridico, oggi punto di riferimento anche per gli altri Paesi.

Quali sono gli elementi essenziali che hanno caratterizzato finora l'esperienza italiana in questo settore, sulla scia sia della direttiva europea prima ricordata, sia della direttiva n. 58 del 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche? L'esperienza dell'autorità si caratterizza per la costante attenzione alla difesa del diritto dei cittadini a veder proteggere i loro dati personali, in un contesto che inserisce questo diritto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Giova leggere, a questo proposito, i primi articoli del codice, perché nella loro sinteticità chiariscono meglio di ogni altra disposizione il valore profondo che questa normativa ha nell'ordinamento. L'articolo 1 del codice in materia di protezione dei dati personali così recita: «Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano». Questa norma è particolarmente importante perché consacra la protezione dei dati come un diritto individuale e riproduce un principio giuridico che ha trovato prima nella Carta dei diritti fonda-

mentali dell'Unione Europea e oggi nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che tutti auspichiamo entri rapidamente in vigore, una copertura costituzionale europea di particolare valore e significato. In questo senso noi siamo nella scia del costituzionalismo europeo più avanzato.

L'articolo 2 del codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Sempre all'articolo 2, si stabilisce inoltre che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Infine, l'articolo 3 del codice intitolato «Principio di necessità nel trattamento dei dati», dispone che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Queste norme, nel loro complesso e sistematicamente considerate, definiscono il significato profondo che l'ordinamento italiano, sulla scia dell'ordinamento europeo, attribuisce a questo importante diritto fondamentale della persona.

Certamente – e sviluppo ora un passaggio al quale credo debba essere prestata particolare attenzione – il codice stesso, l'esperienza maturata finora dal garante e, ancora di più, quella alla quale noi immaginiamo di dare vita nel prossimo quadriennio, non si limitano a considerare compito dell'autorità la tutela individuale del diritto del singolo cittadino alla protezione dei dati personali, ma prefigurano, come del resto fanno le due direttive europee, una visione molto più ambiziosa: fare di quest'autorità il soggetto chiamato ad assicurare che il trattamento dei dati, che le moderne tecnologie rendono sempre più complesso per un verso ma anche sempre più pervasivo per l'altro, possa svilupparsi in una società moderna che comunque vive anche dello scambio di dati, non solo nel rispetto della dignità degli individui ma anche in modo armonioso rispetto alla comunità che vive all'interno di questa società.

Per esprimere meglio questo concetto, va detto che l'uomo è di per sé un produttore di dati. Nessuno di noi può vivere senza produrre dati e una società vive ed opera grazie al fatto che i dati che ciascuno dei suoi membri produce vengono interscambiati. È attraverso lo scambio di dati che si creano le relazioni sociali. Il problema del trattamento dei dati è quindi legato al concetto stesso di società. Ebbene, la caratteristica delle società contemporanee è che la produzione di questi dati è vorticosamente in aumento. Dal momento che il trattamento di questi dati è sempre più complesso, la scelta di fronte alla quale siamo posti costantemente è se avva-

lerci o no delle moderne tecnologie, sapendo che avvalersene implica lasciare tracce che possono, poi, anche essere registrate in banche dati o diventare strumenti attraverso i quali si individuano le nostre attività. In alternativa, si dovrebbe rinunciare all'uso delle moderne tecnologie.

Ciascuno di noi quando utilizza il proprio telefono mobile, ad esempio, sa che il fatto stesso di avere in tasca quell'apparecchio, anche se spento, determina una produzione di dati che può rendere identificabile la sua presenza in un determinato luogo del pianeta e pur tuttavia nessuno rinuncia facilmente a questa tecnologia per paura dei dati prodotti.

Questo è il problema al quale deve dare risposta oggi la società, sempre più basata su una grande quantità di flussi di dati che costituiscono il suo stesso tessuto connettivo. Attraverso queste tecnologie si possono offrire ai cittadini nuove opportunità, anche se inevitabilmente presentano nuovi rischi. Il problema di fronte al quale ci troviamo è dunque se i cittadini debbano aver paura di queste tecnologie e dei dati che vengono così raccolti, se debbano temere lo sviluppo di questa società o se possano invece considerarsi protetti, se possano accettare di usufruire di queste tecnologie nella consapevolezza che non saranno utilizzate contro di loro.

Qui si situa il ruolo del garante per la protezione dei dati personali. Svolgendo bene la propria missione e adempiendo adeguatamente al ruolo istituzionale che le è affidato, l'autorità può e deve garantire alla comunità con la quale interagisce la certezza che essa può fiduciosamente utilizzare le moderne tecnologie perché i dati – inevitabilmente prodotti attraverso l'uso di queste – saranno utilizzati soltanto per gli scopi per i quali sono stati raccolti. Si può evitare, quindi, che lo sviluppo delle tecnologie ingeneri paure o reazioni negative, consentendo, come risulta anche dal testo scritto consegnato, a questa società dell'informazione, della telematica e della tecnologia sempre più sviluppate, di essere percepita come amichevole, come una realtà della quale potersi fidare.

Se non riusciamo ad adempiere adeguatamente al nostro compito, è possibile che le nuove tecnologie siano considerate come un pericolo, come uno strumento che finisce per invadere la sfera privata e personale dei cittadini. Come è possibile realizzare questo obiettivo? Qual è il nucleo essenziale del compito che c'è stato affidato, come definito anche dal codice in materia di protezione dei dati personali? Di fronte alla notizia che un soggetto intende procedere al trattamento di dati personali dei nostri concittadini, abbiamo il compito di verificare innanzi tutto se i dati che si intendono raccogliere sono necessari per raggiungere il fine che si intende perseguire e se tale fine sia giusto, lecito e legittimo. Abbiamo poi il compito di stabilire se c'è proporzionalità tra la raccolta dei dati e l'obiettivo che si intende raggiungere. Se, ad esempio, si rende noto ai cittadini che utilizzando il *telepass* risulta la registrazione fotografica della targa della loro automobile, almeno per il tempo necessario alla Società autostrade di assicurarsi che sia stato pagato il corrispettivo della prestazione offerta attraverso il *telepass*, essi possono decidere se accettare o no la conseguenza che deriva dall'utilizzo di quella tecnologia. Quindi, in questo caso, il dato raccolto corrisponde ad un criterio di proporziona-

lità, anche se poi resta il problema di quanto tempo il dato possa essere conservato negli archivi e dell'utilizzo che ne viene fatto. Questo è il secondo compito che spetta all'autorità: verificare, mediante un'attenta valutazione, che il trattamento dei dati avvenga secondo modalità coerenti con gli obiettivi per i quali i dati sono raccolti.

Infine, quali garanzie si possono e si devono dare ai nostri concittadini? Si può garantire che chiunque operi un trattamento dati che li riguarda sia individuabile, che sia conoscibile il titolare del trattamento dei dati, che siano noti i dati e le modalità secondo cui vengono raccolti ed utilizzati e, infine, che sia consentito in qualunque momento al cittadino di conoscere quali dati che lo riguardano sono stati raccolti dal titolare del trattamento e di chiedere eventualmente la correzione di quelli non esatti o non aggiornati.

Se si opera in modo coerente, assicurando il rispetto di queste prescrizioni del codice, non ci si limita solo a rendere effettiva la tutela di un diritto fondamentale della persona, ma si fa qualcosa di molto più importante, nel senso che si rende possibile utilizzare le opportunità che le moderne tecnologie sviluppate da questa società offrono a ciascuno di noi. Si rende possibile, cioè, nell'esempio banale che ho richiamato, decidere di poter utilizzare il *telepass* per risparmiare tempo nel pagamento del pedaggio autostradale, perché non si ha la preoccupazione che il dato registrato dal *telepass* quel giorno possa essere utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate, secondo modalità ignote, da parte di un titolare sconosciuto e senza la possibilità di far correggere i dati eventualmente non esatti o non aggiornati.

Questo aspetto, che nel codice è evidentissimo, va messo in grande rilievo perché è riduttivo, a mio giudizio, immaginare che il garante sviluppi la sua attività di garanzia unicamente nei confronti del singolo cittadino leso nel suo diritto fondamentale al corretto trattamento dei dati. C'è molto di più nei compiti istituzionali affidati dalla legge, lo ripeto: dobbiamo rendere compatibile uno sviluppo così accentuato di nuove tecnologie, come quello della società nella quale viviamo, con la possibilità per i cittadini di utilizzarle senza rischi, e i vantaggi e le opportunità che l'uso di queste tecnologie offre, senza temere che tutto questo si traduca in una riduzione della loro sfera personale, della loro libertà individuale, dei diritti fondamentali che li riguardano, della loro dignità personale. A mio giudizio, in qualche modo l'autorità può garantire la compatibilità fra società della tecnologia e una democrazia rispettosa delle libertà individuali di ciascuno. In questo senso il codice assegna al garante una grande quantità di compiti che, nel loro complesso, ne definiscono le responsabilità e assicura i mezzi necessari per svolgere questa funzione.

Risulta pertanto di particolare importanza, se considerato anche in questa visione, un profilo che nel codice è evidentissimo: il garante è anche chiamato a collaborare con le istituzioni del Paese e le istituzioni devono vedere nell'autorità il soggetto istituzionalmente preposto a collaborare con loro per costruire insieme una società in grado di armonizzare lo sviluppo tecnologico con la democrazia e con il rispetto dei diritti fonda-

mentali della persona. Questo come avviene? Innanzi tutto in attuazione della norma inserita nel codice, che è un pilastro della disciplina, in base alla quale il Governo deve consultare l'autorità ogniqualvolta stia per adottare provvedimenti che possono incidere sul trattamento dei dati personali dei cittadini.

Devo segnalare al Senato che l'autorità, nel corso degli anni che ci stanno alle spalle, ha purtroppo dovuto constatare che troppo spesso questa norma non viene rispettata. Abbiamo segnalato al Governo – e dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio della sensibilità con cui ci hanno risposto – che, dal 1997 ad oggi, ben 62 volte il Governo ha adottato provvedimenti che incidono sul trattamento dei dati dei cittadini senza consultare l'autorità garante. Questo per noi è un problema molto delicato, che vogliamo segnalarvi e che ci avvicina alla tematica del rapporto con la pubblica amministrazione, sia pure con il livello più alto della pubblica amministrazione, quale è il Governo, che svolge – come tutti sappiamo – un ruolo di indirizzo politico e di indirizzo amministrativo su tutto l'apparato amministrativo dello Stato.

Un'altra previsione contemplata nel codice riguarda il dovere del garante di essere sempre a disposizione del Parlamento e degli altri organi decisori del nostro sistema costituzionale, sia facendosi parte diligente e segnalando la necessità di interventi normativi, sia assicurando in qualunque momento al Parlamento, in tutte le sue articolazioni, il supporto della sua esperienza, quando il legislatore si trovi a dover esaminare norme o decidere su provvedimenti normativi che possono incidere sulla *privacy*.

Dobbiamo rinnovare anche qui, attraverso la cortesia di codesta Commissione, la nostra piena disponibilità e il nostro auspicio che i raccordi fra il garante e il legislatore possano essere sempre più produttivi e sempre più organici. Devo anche segnalare che in questo senso abbiamo ricevuto proprio ieri dal presidente della Camera Casini una lettera con la quale si esprime la volontà della Presidenza della Camera di sviluppare rapporti sempre più stretti con le autorità – per quanto ci riguarda immaginiamo particolarmente su questo terreno – per il tramite delle Commissioni parlamentari. Sono certo che anche il Senato si colloca nella stessa linea, anche perché, nel corso di un incontro che ho avuto l'onore di avere con il Presidente del Senato, quest'ultimo mi ha espresso il desiderio che le autorità – in particolare per questo aspetto – possano avere rapporti sempre più stretti e proficui con le Commissioni parlamentari.

Devo inoltre rilevare – e continuo a sviluppare ragionamenti connessi all'indagine conoscitiva che la Commissione ha in agenda – che nel codice c'è forse una lacuna: mentre esso prevede il dovere del Governo di consultare l'autorità quando i provvedimenti che sta per adottare riguardino la protezione dei dati del cittadino, manca una norma analoga rispetto alle Regioni e al sistema degli enti territoriali. Probabilmente registriamo una sfasatura, un mancato allineamento alla riforma del Titolo V della Costituzione. È possibile affermare che il legislatore delegato del 2003 ha continuato a porre essenzialmente l'attenzione sull'amministrazione – in-

tesa come amministrazione dello Stato – ma credo che non sia difficile ritenere che il sistema spinga e giustifichi l'autorità a sviluppare un'intensa attività di raccordo anche con le Regioni e gli enti territoriali e, in particolare, con il legislatore regionale, e con gli enti territoriali, che dopo la riforma del Titolo V hanno una particolare competenza regolamentare. Sono già stati istituiti tavoli di confronto con le Regioni e con gli enti territoriali aventi in agenda l'attuazione delle norme del codice di interesse con la finalità del garante di interagire oltre che con il Parlamento e con il Governo, anche con le Regioni e con le realtà locali per offrire attività di supporto e collaborazione.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione registriamo uno stato di difficoltà sotto due profili. Da un lato (nel testo scritto se ne dà anche una motivazione più articolata), occorre sottolineare – svolgendo un'opera di verità che durante un'audizione parlamentare è un dovere etico di chi è audito – che la pubblica amministrazione in questi anni non ha mostrato una sensibilità particolarmente attenta alla problematica della *privacy*. In qualche misura si potrebbe dire che è stato più facile radicare questa tematica nell'ambito dei soggetti privati di quanto non sia finora stato nel settore pubblico. Ciò non accade certo perché le norme in vigore dal 2003 (anzi sin dal 1997) non vincolano anche il settore pubblico, ma perché – come ho evidenziato – la pubblica amministrazione ha dimostrato una minore sensibilità per questa tematica. Si registra purtroppo un diffuso ritardo della pubblica amministrazione nell'attuazione di norme che sono in vigore da prima ancora che il codice venisse promulgato. Penso, ad esempio, al dovere di informare i cittadini interessati quando i loro dati vengono trattati, così come alla diffusa insensibilità rispetto all'obbligo di notificare al garante il trattamento dei dati in alcuni ambiti (il codice prevede specificamente anche per la pubblica amministrazione di dare notizia di alcuni trattamenti).

Per quanto riguarda i motivi che giustificano il ritardo da parte della pubblica amministrazione (mi riferisco ad un ritardo di sensibilità culturale), nel testo scritto ricordiamo che la pubblica amministrazione italiana negli ultimi anni è stata sottoposta ad un profondo processo di trasformazione, non solo in virtù delle riforme adottate nella passata legislatura a Costituzione invariata che, come sappiamo, portano il nome del ministro dell'epoca Bassanini (che mi permetto di ringraziare per la presenza a questa audizione), ma anche per i processi di trasformazione ai quali è stata sottoposta nel corso del decennio, a partire dalla legge n. 241 del 1990 fino alla diffusione del principio di trasparenza e di accesso, dalla modifica della normativa sullo statuto dei pubblici dipendenti alla trasformazione introdotta dalle varie normative che hanno riguardato la dirigenza pubblica, fino alle innovazioni introdotte addirittura a livello costituzionale nel 2001. È possibile immaginare che tutto ciò abbia spinto la pubblica amministrazione a focalizzare la sua attenzione sugli aspetti che ho richiamato piuttosto che sulle problematiche relative alla *privacy*.

Un'altra spiegazione che possiamo azzardare è di carattere culturale, nel senso che, non solo per il termine stesso *privacy* – che richiama più la

sfera privata che quella pubblica – ma anche per un dato culturale, c'è una qualche comprensibile fatica ad immaginare che l'interesse pubblico deve contenere il rispetto del diritto dei privati alla protezione dei dati. C'è l'idea che l'interesse pubblico prevalga per principio sulle posizioni dei privati e che, laddove è radicato un interesse pubblico, il diritto del privato sia comunque cedevole. Invece l'aspetto più interessante della normativa sulla *privacy* è rappresentato dal fatto che la tutela e la protezione del dato personale del cittadino diventano esse stesse una parte dell'interesse pubblico, perché costituiscono la ragione che giustifica l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e si traducono in un vantaggio per l'utente e mai in un pericolo, in uno svantaggio o in un deterioramento della sua posizione soggettiva. È probabile, però, che la resistenza tradizionale della pubblica amministrazione alle innovazioni in questo settore sia stata accentuata proprio da tale profilo.

Ci sono ulteriori aspetti che meritano di essere segnalati. Un ritardo è stato causato anche dalle proroghe che, ad ondate successive, sono state decise dal legislatore in ordine ad alcuni doveri specifici posti dal codice a carico della pubblica amministrazione, in particolare in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari. Sono state stabilite, infatti, ripetute proroghe – l'ultima è in scadenza il 31 dicembre 2005 – che hanno in qualche modo «spinto» la pubblica amministrazione a ritenere questa tematica meno rilevante per l'azione amministrativa.

Credo, infine, sia apprezzabile lo sforzo compiuto dalla pubblica amministrazione negli ultimi anni, che mostra accelerazioni in questi ultimi mesi, per l'introduzione di tecniche informatiche e di nuove tecnologie telematiche. Tale sforzo può aver costretto la pubblica amministrazione a un cambiamento già tanto complesso da lasciare in secondo piano la tematica della *privacy*, ma ciò – e questo è il messaggio più importante che vorrei trasmettere oggi – costituisce un errore culturale: è un errore cioè immaginare che le tecnologie siano una cosa altra e diversa, separata e magari contrapposta rispetto alla *privacy*; come se la *privacy* fosse di per sé un elemento di freno dell'innovazione tecnologica e l'innovazione tecnologica potesse procedere ignorando i problemi della protezione dei dati personali dei cittadini. Come ho cercato di dimostrare, è esattamente il contrario perché i due aspetti sono strettamente connessi e si integrano a vicenda.

L'attuale situazione della pubblica amministrazione presenta luci ed ombre. Il Ministro per la funzione pubblica ha diramato una circolare che richiama l'attenzione di tutte le pubbliche amministrazioni sulle garanzie previste per il cittadino dal codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, sull'imminente scadenza della proroga (prevista, ripeto, per il 31 dicembre 2005) e sulla conseguente necessità di attrezzarsi rapidamente per l'adozione degli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Abbiamo visto con favore questa circolare perché ci conforta che il Ministro per la funzione pubblica, invece di contare su un'ipotetica ulteriore proroga, abbia adottato l'iniziativa necessaria per innescare un processo virtuoso. Come è stato

sottolineato nel testo scritto, la nostra autorità, attraverso l'ufficio, ha prestato una doverosa collaborazione istituzionale agli uffici del Ministro per la funzione pubblica per la redazione della circolare. Ci preoccupa, però, il poco tempo a disposizione, perché è necessario un enorme lavoro per predisporre gli schemi di regolamento per il trattamento dei dati; ovviamente non si tratta solo di predisporre le norme, ma è necessario anche un impegno culturale, di formazione del personale che dovrà, poi, dare attuazione a tali norme. È veramente importante compiere un grande sforzo e promuovere la formazione, analogamente a quello che è stato fatto nel recente passato nei vari momenti in cui l'amministrazione ha dovuto far fronte rapidamente ad esigenze nuove. Dichiariamo fin d'ora la nostra disponibilità a dare ogni sostegno alle tante strutture formative che l'amministrazione pubblica italiana possiede e di cui può avvalersi in un'opera di formazione finalizzata al raggiungimento di questo risultato.

L'altro aspetto positivo riguarda il fatto che proprio la settimana scorsa è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo recante il nuovo codice sull'informatizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un altro esempio particolarmente virtuoso, anche perché il legislatore delegato, nell'elaborazione del codice si è avvalso sia pure informalmente della collaborazione del nostro ufficio. Il codice contiene una norma particolarmente significativa che chiarisce che esso dovrà essere applicato nel rispetto del codice che disciplina la protezione dei dati personali dei cittadini. Quindi, attraverso questa disposizione, si crea un ponte tra il codice sull'amministrazione digitale e la normativa generale di tutela dei dati personali. Come dicevo, quindi, nella pubblica amministrazione vi sono luci e ombre, un ritardo, ormai, di parecchi anni ma anche alcuni segni di attenzione che ci confortano.

Per quanto riguarda le amministrazioni locali, l'autorità ha istituito da tempo tavoli di lavoro con ANCI, UPI e UNCEM e anche con la Conferenza delle Regioni, il cui prodotto non è per ora del tutto soddisfacente, ma dimostra comunque che anche su questo terreno c'è una certa sensibilità.

Abbiamo bisogno di un grande aiuto da parte del Parlamento non solo e non tanto sotto il profilo normativo, ma proprio sotto il profilo della sua specifica competenza di indirizzo politico e generale del Paese. Riteniamo infatti assolutamente importante che penetri nella pubblica amministrazione la cultura della protezione dei dati personali dei cittadini. Deve radicarsi l'idea che non si tratta di una vicenda che riguarda soltanto il singolo cittadino, ma l'interesse pubblico, da due punti di vista: da un lato, è doveroso che la pubblica amministrazione rispetti i diritti fondamentali della persona; dall'altro, è interesse di tutta la comunità che le nuove tecnologie non siano viste come un pericolo, ma come un'opportunità, come un miglioramento del livello delle prestazioni della pubblica amministrazione.

È intollerabile che ci sia un ulteriore ritardo da parte della pubblica amministrazione, così come sarebbe intollerabile che ci fossero ulteriori proroghe; uso volutamente un termine forte. Un ulteriore ritardo sarebbe

intollerabile anzitutto per un profilo di merito. Le garanzie previste dal codice in materia di protezione dei dati personali per i cittadini hanno tutte la medesima forza anche se il loro regime normativo varia a seconda che il titolare del trattamento sia un soggetto pubblico o privato. Oggi ci troviamo di fronte a soggetti privati che, per esempio in materia sanitaria, devono prestare un'attenzione e un rispetto al codice della *privacy* certamente molto maggiori di quanto non avvenga per la pubblica amministrazione proprio a causa della proroga dell'adozione dei regolamenti sui dati sensibili. È chiaro che il cittadino italiano è sempre il medesimo e non può accettare che i dati idonei a rivelare il suo stato di salute abbiano un grado di protezione diverso a seconda che il servizio sia prestato da un soggetto pubblico o privato.

Un ulteriore ritardo è intollerabile dal punto di vista dell'etica politica e istituzionale ed è inaccettabile anche sotto un altro profilo: accentuerebbe lo stato di inadempienza che caratterizza il nostro Paese rispetto alla direttiva comunitaria, perché come ho detto più volte il codice dà attuazione nel nostro ordinamento alla normativa comunitaria. Il particolare regime del trattamento dei dati sensibili, effettuato dalla pubblica amministrazione, non è altro che l'introduzione nell'ordinamento italiano di garanzie previste a livello comunitario, sicché le proroghe che si sono succedute hanno determinato un'oggettiva inadempienza dello Stato italiano rispetto agli obblighi comunitari. Credo che non sia giusto che un settore per il quale lo Stato, anche grazie all'opera del suo garante, può giustamente vantare titoli di particolare efficienza e solerzia nella collaborazione con gli altri Paesi dell'Unione, possa poi trovare nella pubblica amministrazione una sorta di «tallone d'Achille».

Sarebbe difficile per la nostra autorità, per il ruolo che essa ha assunto negli ultimi anni nel consesso europeo delle autorità in materia di protezione dei dati personali, per il pieno rispetto della direttiva europea e una filosofia della *privacy* condivisa, continuare a rinunciare a segnalare alle competenti autorità dell'Unione Europea il permanere di uno stato di inadempienza da parte dell'Italia. Sarebbe particolarmente difficile proprio perché – l'ho già detto più volte, e in conclusione lo voglio ribadire – il garante italiano ha dato, dà e continuerà a dare in sede europea un particolare impulso ai propri compiti istituzionali, soprattutto in un contesto come quello attuale, che vede la tematica della *privacy*, finora specificamente radicata nel mercato interno (in quello che viene chiamato «primo pilastro»), diventare sempre più un problema esteso anche sul piano della sicurezza e della giustizia. Tra l'altro una eventuale decisione in tal senso della Commissione Europea renderebbe il problema di specifica competenza del vice presidente della Commissione stessa, Franco Frattini, nostro connazionale. Sarebbe singolare, anche sotto quest'ultimo profilo, se noi ci trovassimo, come autorità e come Paese, a registrare una forte inadempienza in un settore così delicato come quello della pubblica amministrazione rispetto alla tutela dei dati personali dei cittadini, proprio mentre il nostro rappresentante a livello europeo si fa carico di sviluppare una particolare ed incisiva azione di estensione dei principi fondamentali di tutela

dei dati personali a settori nei quali l'Unione Europea si è dimostrata meno sensibile.

Mi scuso se mi sono dilungato nell'esposizione, ma mi sembrava importante consentire a codesta Commissione di collocare le questioni legate alla pubblica amministrazione nel quadro complessivo di una materia che reputo molto affascinante (mi permetto di dirlo proprio perché sono un neofita di questo settore, avendo assunto da poco questa responsabilità). Non appena si cominciano ad approfondire le tematiche coinvolte, ci si rende conto di trovarsi all'incrocio tra i problemi più delicati della società moderna.

PRESIDENTE. Professor Pizzetti, la ringrazio per la sua relazione, che ci ha offerto un quadro molto ampio di questioni che riguardano direttamente la nostra Commissione, da quelle attinenti alla procedura legislativa (anche se c'è stato qualche episodio, che lei ha ricordato, di non consultazione, soprattutto per i decreti delegati, come tutti noi ricordiamo perfettamente), a quelle attinenti all'estensione di queste procedure e di queste sensibilità alle autonomie locali, in particolare alle Regioni. Ricordo però che durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Costituzione, il presidente Rodotà fece presente che la materia dei dati personali rientrava tra le competenze esclusive dello Stato. Ciò non esclude tuttavia che con le autonomie locali occorra avere un'interlocuzione molto attenta, anche per il rispetto del principio di leale collaborazione che ci deve essere a tutti i livelli di Governo.

Credo sia stato utile il richiamo alla necessità che la pubblica amministrazione sia finalmente messa di fronte al fatto che è indispensabile adeguare la propria normativa e la propria cultura a questi nuovi obblighi che devono essere onorati per rispondere non solo formalmente alle direttive comunitarie ma sostanzialmente all'esigenza di tutela delle libertà di tutti i cittadini. Tra l'altro, il tema mi fa venire in mente anche l'uso dei controlli sul territorio da parte degli enti locali per prevenire o verificare la sussistenza di reati, fatti estremamente importanti e rilevanti, che incidono direttamente con il nostro vivere quotidiano. Anche sotto questo profilo è necessario sensibilizzare culturalmente tutti gli operatori del settore, e so che l'autorità già si è messa attivata in tal senso.

* BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio anch'io il garante per la protezione dei dati personali per questa ampia relazione. Mi sembra di ricavarne, peraltro in una certa continuità con i precedenti colleghi, primo fra tutti quella con il presidente Rodotà, una forte ed importante convinzione: l'indirizzo dell'attività del garante va nel senso della valorizzazione e dell'apertura verso un più largo impiego delle tecnologie dell'informazione che costituiscono effettivamente, come il professor Pizzetti ha ricordato, una straordinaria opportunità e risorsa per la modernizzazione del Paese, per garantire l'esercizio dei diritti ai cittadini, per migliorare la qualità dei servizi pubblici e la qualità stessa della vita dei cittadini. Nel contempo si ricava anche la convinzione, a mio pa-

rere del tutto giustificata, che una rigorosa garanzia del diritto dei singoli ad un corretto trattamento dei dati sia coesistente ad uno sviluppo dell'impiego delle tecnologie dell'informazione perché consente di farvi ricorso senza timore di lesione dei diritti personali. Credo, tra l'altro, che l'impostazione secondo cui i due aspetti sono strettamente connessi tra loro sia condivisa da tutti noi.

Vorrei rivolgere al professor Pizzetti tre domande, una più semplice e due un poco più complicate. Vorrei sapere quale posizione si può pensare che assumerà il garante rispetto all'impiego di dati biometrici all'interno della carta di identità elettronica e in genere nelle *smart card* utilizzate per l'identificazione o la validazione dell'identità del cittadino, considerato che attraverso i documenti si può avere accesso per via elettronica a dati sensibili del cittadino o legittimare il diritto del cittadino stesso ad essere destinatario di servizi non riservati all'universalità, ma specificamente a lui indirizzati. Bisogna stabilire, infatti, se il problema stia nell'utilizzo di dati biometrici o nelle regole di trattamento dei medesimi dati; personalmente ritengo valida questa seconda ipotesi. Siccome di ciò si è discusso molto in Italia e all'estero, credo che sia utile un'indicazione del garante in proposito, sempre che ne abbia elaborata una.

Vorrei poi un chiarimento rispetto a un problema e, nel caso non esistesse un'indicazione immediata in proposito, vorrei sapere se potrebbe essere oggetto di attenzione in avvenire. Sempre più spesso una serie di dati personali di vario genere vengono messi a disposizione, attraverso specifici motori di ricerca, degli utenti che navigano sulla rete *Internet*, senza che in realtà per essi sia stato assicurato il rispetto delle norme sul trattamento dei dati e addirittura senza che il diretto interessato ne sia al corrente, in base al principio che ove questi dati siano contenuti in un file presente nella rete il motore di ricerca lo trova, lo classifica e lo mette a disposizione di tutti. Anzitutto spesso l'interessato non è al corrente del problema, mentre viene giustamente sottolineato che l'interessato deve essere a conoscenza del fatto che vengono trattati i suoi dati personali. Non essendo a conoscenza del problema, non è neanche in grado di accertare se i dati sono corretti e veritieri. È certamente un problema molto complesso sia perché la rete è sinonimo di libertà, ma anche perché la massa di dati che circola sulla rete è talmente ampia che è difficile concepire non dico una regola ma almeno qualche possibilità di controllo del rispetto delle regole. Comunque, l'impressione è che il problema esista.

Aggiungo poi – ed è l'ultima domanda – che la questione assume una particolare gravità in presenza di siti finalizzati alla pubblicazione dei dati che riguardano personalità pubbliche e non pubbliche, anche perché il confine fra le due tipologie è sempre molto incerto. Ho in mente noti siti di pettegolezzi che mettono insieme descrizioni di fatti realmente avvenuti con altre completamente inventate. Rispetto a questi siti, al momento, le possibilità di intervento a tutela della riservatezza dei propri dati sono estremamente limitate. È già difficile oggi intervenire rispetto a pubblicazioni tradizionali a stampa, anche se certamente è possibile at-

trezzarsi in tal senso se si vuole, ma ben più difficile è agire rispetto agli strumenti che *Internet* mette a disposizione.

È però un problema reale, anche perché è noto che quando il diretto interessato si lamenta gli viene risposto che i dati in questione sono stati raccolti da altri siti presenti in *Internet*, che non è mai stata presentata querela, denuncia o ricorso e che pertanto è da supporre che i dati corrispondano in qualche modo alla verità. È certamente una questione di estrema complessità, dai confini incerti anche rispetto al diritto di cronaca e della libertà dell'informazione, però credo che, sia pure con tutti i dubbi che nascono dall'esistenza di questi confini incerti, meriterebbe attenzione da parte del garante.

* *PIZZETTI*. Ringrazio il Presidente ed il senatore Bassanini per la cortesia con cui hanno voluto commentare la mia introduzione, nonché per le interessanti domande che mi hanno rivolto e alle quali spero di poter dare un'esauriente risposta.

Comincerei dalle due considerazioni del Presidente, la prima delle quali mi consente di chiarire un aspetto che nel mio intervento poteva – e infatti è stato giustamente rilevato – non essere chiaro: *privacy* e Regioni. Non c'è dubbio che è convinzione del garante (fatta propria dal Governo, che proprio sulla base del medesimo orientamento ha impugnato di recente una legge della Regione Emilia Romagna) che tutto ciò che attiene alla tutela dei dati personali del cittadino (proprio perché qualificato come un diritto fondamentale sia nella Carta dei diritti europei, sia in virtù della sua formulazione sistematica – che non a caso ho letto all'inizio – nel codice del 2003) rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di diritti civili, anche se in una nozione moderna di diritto civile e di ordinamento civile.

È, perciò, assolutamente corretto il richiamo fatto dal Presidente all'audizione del professor Rodotà, presidente del garante nel 2001, quando codesta Commissione si soffermò a lungo sulle conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione. Tuttavia, la normativa regionale di settore, per molti e diversi aspetti, può implicare il trattamento di dati personali. Certo, non può innovare in materia di trattamento dati e se lo facesse – secondo la nostra tesi che siamo convinti sarà confermata dalla Corte costituzionale che si dovrà pronunciare sull'impugnazione della legge Emilia Romagna – darebbe luogo a un provvedimento costituzionalmente illegittimo per violazione del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Però, come ha sottolineato il Presidente, il trattamento dei dati può venire in rilievo sotto vari e diversi profili, indipendentemente da un'esplícita normativa che novelli il codice del 2003, rientrante sempre e comunque nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.

È in questo senso e sotto questo profilo che a me pare ragionevole una attività di raccordo fra il garante e il legislatore regionale (come del resto è avvenuto con il legislatore delegato in materia di codice per l'amministrazione digitale), a maggior ragione per quanto riguarda sia il potere regolamentare delle Regioni, sia – ciò mi preoccupa anche come

studioso di questa parte dell'ordinamento – il potere regolamentare degli enti territoriali, che è un potere organizzatorio e di disciplina dello svolgimento di qualunque funzione la legge statale o regionale attribuisca agli enti territoriali.

La seconda considerazione fatta dal Presidente, che è assai importante riprendere, riguarda particolari forme di controllo sul territorio poste in essere dagli enti locali. Il garante ha avuto modo di pronunciarsi su questo aspetto escludendo che gli enti locali possano autonomamente adottare alcune misure di controllo, per esempio l'uso di videocamere finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico o alla prevenzione di fatti di reato, venendo in gioco, in tal caso, una specifica competenza statale. L'autorità ha forse accentuato la concezione di tutela dell'ordine pubblico come competenza statale, essendo forse possibile individuare qualche spazio maggiore per gli enti locali (sto di nuovo parlando come studioso che per tanti anni ha fatto specificamente di questi problemi uno dei suoi principali interessi scientifici).

Sta di fatto che, in materia di videosorveglianza, ci siamo pronunciati esplicitamente. Non abbiamo potuto ovviamente escludere, ad esempio, che gli enti locali possano fare ricorso a registrazione attraverso *webcam* finalizzate a scopi turistici. Abbiamo però specificato con chiarezza, per gli enti locali come per gli altri soggetti (ma in modo significativo nei casi in cui gli enti locali fanno ricorso alle *webcam* per queste finalità), che il trattamento dei dati è sottoposto a regole molto specifiche che devono essere rispettate quando si utilizza un sistema di videoregistrazione. Questo è un esempio significativo del criterio di contemperamento degli interessi e del ruolo svolto dal garante. Abbiamo detto che è possibile che un ente territoriale organizzi un sistema di *webcam* per pubblicizzare, a fini turistici, le proprie bellezze naturali, ma ove le videocamere riprendano anche persone o registrino, allora dovranno essere adottate tecniche che evitino lo *zoom*, che evitino che le persone riprese possano essere identificabili e in ogni caso dovrà essere segnalato in modo visibile ai cittadini che il luogo nel quale si trovano a passare è oggetto di ripresa o di registrazione tramite un sistema di videocamera.

Abbiamo fatto questo sforzo e vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di un problema tecnico: esso coinvolge necessariamente anche valutazioni di carattere politico, coerentemente con le funzioni svolte da un'autorità indipendente. Dobbiamo farci carico del bilanciamento fra il possibile interesse della comunità locale, attraverso il suo ente esponenziale, di magnificare le proprie bellezze turistiche, anche attraverso la circolazione via *Internet* di registrazioni di queste località, e il diritto dei cittadini che si trovano, anche casualmente, nella località oggetto di ripresa, di essere tutelati nei loro diritti alla riservatezza e all'identità personale. Ad esempio, bisogna evitare che attraverso una *webcam* si riprenda una spiaggia dove ci sono bambini perché quelle immagini poi potrebbero essere diffuse su siti *Internet* e utilizzate, anche attraverso tecniche di manipolazione digitale, in modi anche inquietanti. Lo stesso può capitare per una signora in *relax* su una spiaggia, che si potrebbe trovare inavvertita-

mente ad essere ripresa, identificata via *Internet* e quindi a vedersi lesa nella sua dignità personale perché non avrebbe mai accettato l'utilizzazione della sua immagine a questo scopo.

Signor Presidente, anche rispetto agli enti locali, dove appunto esiste un limite all'utilizzazione di mezzi di videoregistrazione, finalizzati essenzialmente alla tutela dell'ordine pubblico, la casistica può essere assai numerosa. La nostra missione istituzionale è appunto quella di affrontare specificamente i problemi, cercando ogni volta di dare attuazione al codice non in una maniera burocratico-giuridico-formale, ma nella consapevolezza che dobbiamo applicare questa normativa in modo da conciliare la difesa dell'interesse del cittadino ad un trattamento corretto dei suoi dati personali con la necessità di una società che, attraverso per esempio la videoregistrazione delle località turistiche, può consentire più facilmente all'utente di scegliere una località di vacanza, non avendone così conoscenza solo attraverso il *depliant* dell'agenzia di viaggio, ma anche attraverso una registrazione che oggi la tecnologia consente.

Il senatore Bassanini ha posto domande assai interessanti e rette da una premessa che io intendo confermare e avvalorare ulteriormente: il collegio del garante che qui rappresento considera preziosa l'esperienza dei due collegi che ci hanno preceduto con il cui insegnamento ci troviamo perfettamente in consonanza. Ho citato più volte il loro presidente per il fatto stesso che ha garantito la continuità negli otto anni fra i due collegi e poi per la sua già sottolineata autorevolezza. La consonanza è così forte che mi sono permesso di tralasciare la parte relativa alla difesa del diritto specifico dell'individuo, sinceramente una delle acquisizioni più significative del periodo iniziale della prima presidenza Rodotà, per sottolineare invece i profili introdotti dal codice che è stato adottato durante la seconda presidenza, in seguito a un'azione molto incisiva dell'autorità dell'epoca: mi riferisco al ruolo di sistema attribuito all'autorità.

In ordine alle specifiche domande poste, ricordo che il garante si sta interrogando sull'uso dei dati biometrici. Tutti riteniamo, indipendentemente dal ruolo istituzionale che ricopriamo, che siamo davanti a un tema molto delicato. Aggiungo che i dati biometrici, per quanto importanti, sono solo la punta di un *iceberg* molto più profondo, perchè ci confrontiamo con il tema delle banche dati biometriche, con l'uso del DNA e con altre problematiche che coinvolgono questioni fondamentali dell'identità dell'individuo. Pensate, ad esempio, a tutte le difficoltà e le implicazioni connesse alla decisione di organizzare, consentire o vietare il trattamento di dati legati al DNA. È chiaro, infatti, che il DNA non riguarda solo la persona cui esso appartiene, in quanto fa parte di un gruppo biologico: il mio DNA contiene informazioni che riguardano anche mio figlio, mio fratello e i figli di mio fratello. Quindi, l'uso di banche dati che abbiano come loro oggetto informazioni legate al patrimonio genetico delle persone pone problemi delicatissimi e complessi. Dobbiamo capire se la persona, con il suo consenso, può permettere l'utilizzazione del proprio DNA o se è necessario anche il consenso dei consanguinei e se questi ultimi possano ad esempio essere titolari di un diritto soggettivo a cono-

scere gli accertamenti operati attraverso il trattamento del DNA di un loro parente.

Si tratta di problemi enormi, che sono proprio quelli posti dalla nuova frontiera verso cui la società si muove, che peraltro non sono di per se né cattivi né buoni. Infatti, la conoscenza del DNA può permettere l'adozione di una terapia specifica, mirata sulla persona meno invasiva e in grado di sfruttare enormemente le nuove risorse offerte dalla tecnologia in campo medico. D'altra parte, però, pone quei problemi che ho poc'anzi evidenziato, legati al fatto che attraverso il DNA di una persona si viene a conoscenza del patrimonio genetico di tutto il gruppo familiare, con le varie conseguenze che ne possono derivare sotto tanti profili (ad esempio, nel rapporto di lavoro o in quello assicurativo). Pertanto, si tratta realmente di temi di grande importanza con i quali ci confrontiamo non solo noi, ma tutte le autorità garanti europee del mondo.

Rispetto poi al punto specifico, ho un'opinione assai vicina a quella espressa dal senatore Bassanini. Infatti, più del problema connesso all'utilizzabilità del dato biometrico, è importante il modo in cui si usa, le finalità per le quali si utilizza. Naturalmente ci muoviamo su questa linea. È ovvio che, laddove si tratta di esprimere una valutazione sul trattamento di dati biometrici, l'attenzione e la cautela del garante sono massime. Bisogna accertare, innanzi tutto, se esso è essenziale ed assolutamente necessario per raggiungere lo scopo; se il dato biometrico è contenuto solo nella carta di identità o nel passaporto oppure se viene a fare parte di una banca dati dalla quale può essere prelevato e quindi trattato in vari modi e per diverse finalità, al di là del documento identificativo che è stata l'occasione per raccogliarlo e per classificarlo. Su questi aspetti ci stiamo interrogando.

È noto che c'è una forte spinta all'utilizzazione dei dati biometrici anche per i documenti di identità e per i passaporti. Questo è uno degli indirizzi su cui si muovono con maggiore determinazione gli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo gli eventi dell'11 settembre. C'è, però, una forte resistenza da parte dell'Unione Europea ad abbassare troppo la soglia di difesa rispetto all'uso di questi dati per fini di identificazione o per altri scopi anche legati alla sicurezza. Le autorità garanti, non solo quella italiana, ma anche degli altri Paesi europei, si stanno pronunciando su tali problematiche. Vi sono già casi nei quali l'uso di questi dati è consentito, sempre con una serie di cautele, e di approfondimenti particolarmente delicati.

Per quanto riguarda la tematica relativa ad *Internet* alla quale il senatore Bassanini ha fatto riferimento, sottolineo che anche in questo caso si tratta di una frontiera assai delicata. Il garante sta ultimando la redazione di un codice deontologico per l'utilizzazione dei dati in *Internet*. Auspichiamo che tale codice, al quale affidiamo una soluzione provvisoria dei problemi (come avviene sempre in questi casi perché la tecnologia è in continua evoluzione e quindi le decisioni e le puntualizzazioni sono sempre sottoposte a possibili modificazioni successive), possa fornire una serie di risposte alle domande poste dal senatore Bassanini.

Anche l'aspetto connesso ai dati pubblici è molto controverso. Infatti, è molto difficile riuscire a definire quando un dato è pubblico, ai sensi dell'articolo 61 del codice sulla *privacy*, che differenzia il trattamento e la soglia di protezione dei dati a seconda che il dato sia pubblico o non pubblico. È complicato, però, riuscire a capire esattamente cosa rende pubblico un dato: se cioè la sua pura conoscibilità è sufficiente ad integrare il concetto di pubblicità del dato o se, invece, è necessario che tale conoscibilità sia la conseguenza di un particolare regime giuridico. In altri termini, si deve capire se è la conseguenza di una situazione di fatto, come quella di chi afferma che un dato reperito sui siti *Internet* può considerarsi pubblico, oppure la conseguenza di una situazione di diritto, per cui sono pubblici, ad esempio, i dati esposti nell'albo comunale o per le pubblicazioni di matrimonio di chi intenda contrarre il vincolo coniugale. In questi casi, il regime di pubblicità è una conseguenza delle modalità di trattamento regolate dalla legge. Siamo in procinto di varare un codice deontologico che renda meno incerta la definizione di dato pubblico, in applicazione dell'articolo 61 del codice sulla *privacy*.

Queste ultime riflessioni mi hanno consentito di citare i codici deontologici e, se la pazienza e la cortesia dei presenti lo permettono, vorrei soffermarmi brevemente su tale istituto previsto dalla direttiva europea, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 675 del 1996 e recentemente potenziato dal codice. I codici deontologici sono un importante strumento con il quale i soggetti che svolgono attività in un determinato settore danno a se stessi una specifica disciplina per il trattamento dei dati personali, sotto la guida e con l'aiuto dell'autorità, la quale è chiamata a certificare la conformità e la coerenza delle disposizioni del codice deontologico con la normativa in materia di protezione dei dati e, in particolare, con le disposizioni del codice. Il rispetto delle disposizioni del codice deontologico, una volta approvato dall'autorità, diventa condizione per la liceità del trattamento dei dati. I codici deontologici rappresentano uno strumento di flessibilità interessante, una delle tante forme di innovazione nel diritto, e, in particolare, nel mondo della regolazione, non meno innovativo di quanto non siano la tecnologia digitale, l'informatica o la telematica. Anche in questo campo di tratta di un'esperienza interessante. Sono numerosi i codici deontologici varati, alcuni dei quali di particolare rilevanza, per esempio il codice deontologico per i giornalisti. Una sede parlamentare come quella odierna è particolarmente adatta per porci delle domande: verrà forse il momento in cui dovremo interrogarci su che cosa sia un codice deontologico, quale sia l'effetto di innovazione e di flessibilità che esso produce, ma anche se il regime giuridico che oggi lo assiste (il codice deontologico diventa parametro della liceità dei dati trattati sulla base del codice medesimo), sia sufficiente o sia eccessivamente vincolante. È una tematica molto importante e interessante che, specialmente dal punto di vista dell'ordinamento italiano e comunitario, merita attenzione.

Mi fa particolarmente piacere dire che il garante anche su questo terreno sta sviluppando un'esperienza che potrà essere utile, di orientamento

non solo per chi opera nel settore del trattamento dei dati, ma anche per il legislatore e il sistema istituzionale italiano nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome mio personale e della Commissione il nostro ospite, sia per la relazione introduttiva sia per le risposte fornite, che aprono altri scenari, dei quali non vediamo il confine, perché la materia è in continua evoluzione.

È interessante il riferimento ai codici deontologici, perché si potrebbe dire che è un'applicazione del principio di sussidiarietà anche in questo settore. E' un bene che i soggetti portatori di situazioni che possono incidere in maniera pesante e rilevante sulla sfera giuridica e personale di tutti i cittadini interessati, previa verifica di chi è sussidiariamente preposto a tutelare questi diritti e queste situazioni giuridiche, siano in grado di auto-disciplinarsi.

Auguro al professor Pizzetti e ai suoi collaboratori buon lavoro. Vedo comunque che è già perfettamente padrone della materia e quindi ci aspettiamo di progredire su questo percorso. Speriamo di essere anche noi come istituzioni all'altezza della situazione e di portare il nostro contributo per affrontare queste problematiche che attengono alla vita democratica del nostro Paese.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.